

CONV 725/03

VOLUME II

NOTA DI TRASMISSIONE

del:	Praesidium
alla:	Convenzione
n. doc. prec.:	CONV 729/03, CONV 723/03, CONV 685/03, CONV 647/03, CONV 614/03
Oggetto:	Progetto di Costituzione, volume II – Progetto di testo delle parti II, III e IV

1. Si allega per i membri della Convenzione il progetto di testo delle parti II, III e IV elaborato dal Praesidium che:
 - prevede la Carta dei diritti fondamentali come parte II;
 - inserisce nel testo di base sulle politiche (parte III nel presente documento) elaborato dagli esperti designati dai servizi giuridici, le sezioni di articoli sull'azione esterna e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia rivedute sulla scorta degli emendamenti pervenuti e delle discussioni in seduta plenaria;
 - inserisce nella parte medesima
 - nuovi progetti di articoli sulla procedura di bilancio e la governance economica, stilati in base alle raccomandazioni dei gruppi, dei circoli di discussione e delle conseguenti discussioni nonché per coerenza con la parte I, e
 - le nuove basi giuridiche derivanti dagli orientamenti adottati nella parte I (titolo X) sulle competenze;

- inserisce come parte IV il progetto delle disposizioni generali e finali riveduto sulla scorta degli emendamenti pervenuti e delle discussioni in plenaria.
2. Riguardo alle procedure decisionali, il progetto di parte III rispecchia la ripartizione tra atti legislativi e non legislativi e le proposte di estendere la procedura legislativa ordinaria illustrate nella nota di trasmissione CONV 729/03, nonché alcune altre modifiche delle procedure decisionali nell'ambito delle nuove sezioni di testo. Un elenco completo delle basi giuridiche per cui è suggerita una modifica procedurale figura nell'allegato II del documento CONV 727/03.
 3. Riguardo alle disposizioni istituzionali, le modifiche apportate sono indipendenti dalle questioni fondamentali ancora da risolvere. È chiaro che le disposizioni dovranno essere adattate ulteriormente per rispecchiare la scelta operata per le disposizioni della parte I.
 4. Si allega inoltre per i membri della Convenzione nei documenti CONV 726/03, CONV 727/03, CONV 728/03, rispettivamente il testo della parte II, della parte III e della parte IV con le modifiche evidenziate rispetto ai testi precedenti, corredato di una nota che chiarisce le considerazioni che hanno indotto il Praesidium a proporre dette modifiche.
-

SOMMARIO

Pagina

PARTE II CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE..... 7

PREAMBOLO 8

TITOLO I DIGNITÀ9

TITOLO II LIBERTÀ10

TITOLO III UGUAGLIANZA13

TITOLO IV SOLIDARIETÀ15

TITOLO V CITTADINANZA18

TITOLO VI GIUSTIZIA20

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLI

PARTE III LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE..... 23

TITOLO I CLAUSOLE DI APPLICAZIONE GENERALE24

TITOLO II NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA24

TITOLO III POLITICHE E AZIONI INTERNE27

CAPO I MERCATO INTERNO 27

Sezione 1 Instaurazione del mercato interno..... 27

Sezione 2 Libera circolazione delle persone e dei servizi..... 28

Sottosezione 1 Lavoratori..... 28

Sottosezione 2 Libertà di stabilimento 30

Sottosezione 3 Libera prestazione di servizi..... 32

Sezione 3 Libera circolazione delle merci 35

Sottosezione 1 Unione doganale..... 35

Sottosezione 2 Cooperazione doganale..... 36

Sottosezione 3 Divieto delle restrizioni quantitative..... 36

Sezione 4	Capitali e pagamenti	38
Sezione 5	Regole di concorrenza	40
	Sottosezione 1 Regole applicabili alle imprese	40
	Sottosezione 2 Aiuti concessi dagli Stati membri	43
Sezione 6	Disposizioni fiscali	45
Sezione 7	Ravvicinamento delle legislazioni	46
CAPO II	POLITICA ECONOMICA E MONETARIA	49
Sezione 1	Politica economica	49
Sezione 2	Politica monetaria	54
Sezione 3	Disposizioni istituzionali	58
Sezione 4	Disposizioni transitorie	60
CAPO III	POLITICHE IN ALTRI SETTORI SPECIFICI	64
Sezione 1	Occupazione	64
Sezione 2	Politica sociale	66
	Sottosezione 1 Il Fondo sociale europeo	71
Sezione 3	Coesione economica, sociale e territoriale	72
Sezione 4	Agricoltura e pesca	74
Sezione 5	Ambiente	78
Sezione 6	Protezione dei consumatori	81
Sezione 7	Trasporti	82
Sezione 8	Reti transeuropee	85
Sezione 9	Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	87
Sezione 10	Energia	91
CAPO IV	SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA	92
Sezione 1	Disposizioni generali	92
Sezione 2	Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione	94

Sezione 3	Cooperazione giudiziaria in materia civile	97
Sezione 4	Cooperazione giudiziaria in materia penale	98
Sezione 5	Cooperazione di polizia	101
CAPO V	SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI ESPLICARE UN'AZIONE DI COORDINAMENTO, DI COMPLEMENTO O SOSTEGNO	103
Sezione 1	Sanità pubblica	103
Sezione 2	Industria	105
Sezione 3	Cultura	106
Sezione 4	Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport.....	107
Sezione 5	Protezione civile	109
Sezione 6	Cooperazione amministrativa	110
TITOLO IVASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE	111
TITOLO V AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE	114
CAPO I	DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE GENERALE	114
CAPO II	POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	116
Sezione 1	Politica estera comune	116
Sezione 2	Politica di sicurezza e di difesa comune	122
Sezione 3	Disposizioni finanziarie	125
CAPO III	POLITICA COMMERCIALE COMUNE	126
CAPO IV	COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO	127
Sezione 1	Cooperazione allo sviluppo	127
Sezione 2	Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi	129
Sezione 3	Aiuto umanitario	130
CAPO V	MISURE RESTRITTIVE	131
CAPO VI	ACCORDI INTERNAZIONALI	132

CAPO VII	RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE.....	135
CAPO VIII	ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ.....	136
TITOLO VIFUNZIONAMENTO DELL'UNIONE	137
CAPO I	DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI	137
Sezione 1	Istituzioni	137
	Sottosezione 1 Il Parlamento europeo	137
	Sottosezione 2 Il Consiglio europeo	140
	Sottosezione 3 Il Consiglio	141
	Sottosezione 4 La Commissione.....	142
	Sottosezione 5 Corte di giustizia	143
	Sottosezione 6 La Corte dei conti.....	152
Sezione 2	Organi consultivi dell'unione.....	155
	Sottosezione 1 Il Comitato delle regioni	155
	Sottosezione 2 Il Comitato economico e sociale	156
Sezione 3	La Banca europea per gli investimenti	158
Sezione 4	Disposizioni comuni alle istituzioni e agli organi dell'unione.....	159
CAPO II	DISPOSIZIONI FINANZIARIE	163
Sezione 1	Quadro finanziario pluriennale	163
Sezione 2	Bilancio annuale dell'unione.....	164
Sezione 3	Esecuzione del bilancio e scarico	167
Sezione 4	Disposizioni comuni	169
Sezione 5	Lotta contro la frode	171
CAPO III	COOPERAZIONI RAFFORZATE	172
TITOLO VII	DISPOSIZIONI COMUNI	175
ALLEGATO I: PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DEL TRATTATO EURATOM	179
ALLEGATO II: PROTOCOLLO SUL GRUPPO EURO	181
<u>PARTE IV</u>	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	182

* * *

PARTE II

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PREAMBOLO

I popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo II-1 Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo II-2 Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo II-3 Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
 - d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo II-4 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo II-5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

Articolo II-6 Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo II-7 Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo II-8 Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo II-9 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-11
Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo II-12
Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo II-13
Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo II-14
Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-15
Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo II-16
Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-17
Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo II-18
Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Articolo II-19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

Articolo II-20 **Uguaglianza davanti alla legge**

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo II-21 **Non discriminazione**

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

Articolo II-22 **Diversità culturale, religiosa e linguistica**

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo II-23 **Parità tra uomini e donne**

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo II-24 **Diritti del bambino**

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo II-25 Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo II-26 Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo II-27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo II-29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo II-30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo II-32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo II-33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo II-34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-35

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo II-36
Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Articolo II-37
Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo II-38
Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo II-39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo II-40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo II-41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
 - b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
 - c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue ufficiali dell'Unione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo II-42
Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.

Articolo II-43
Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo II-44
Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo II-45
Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo II-46
Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

Articolo II-47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo II-48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo II-49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo II-50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo II-51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze quali sono conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Articolo II-52

Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali parti pertinenti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni e organi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

Articolo II-53
Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo II-54
Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO I

CLAUSOLE DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-1 (ex articolo 3, paragrafo 2)

L'azione dell'Unione a norma della presente Parte mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Articolo III-2 (ex articolo 6)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione di cui alla presente Parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo III-3 (ex articolo 16)

Fatti salvi gli [ex articoli 73, 86 e 87], in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

TITOLO II

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

Articolo III-4 (ex articolo 12)

La legge o la legge quadro disciplina il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità come previsto all'[articolo I-4].

Articolo III-5 (ex articolo 13)

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa conferite all'Unione, una legge o una legge quadro europea del Consiglio può stabilire i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

2. In deroga al paragrafo 1, la legge o la legge quadro europea stabilisce misure di incentivazione dell'Unione destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-6 (ex articolo 18)

1. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere l'obiettivo di cui all'[articolo I-8]), del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tal fine, la legge o la legge quadro europea può facilitare l'esercizio di tale diritto.

2. Agli stessi fini di cui al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, una legge quadro o una legge quadro europea del Consiglio stabilisce all'unanimità le misure relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato nonché quelle relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.

Articolo III-7 (ex articolo 19)

Una legge o una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede, previsto all'[articolo I-8]. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita con riserva [dell'articolo 190, paragrafo 4] e delle misure adottate in applicazione di quest'ultimo.

Articolo III-8 (ex articolo 20)

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'[articolo I-8].

Una legge europea del Consiglio adottata su proposta della Commissione può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-9 (ex articolo 21)

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi in virtù dell'[articolo I-8], e ricevere una risposta nella stessa lingua, sono quelle elencate all'[ex articolo 314]. Le istituzioni e gli organi di cui al presente articolo sono quelli elencati all'[articolo I-18, paragrafo 2 e all'articolo I-31] e il mediatore europeo.

Articolo III-10 (ex articolo 22)

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni dell'[articolo I-7] e del [presente titolo]. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti nel [titolo V della Parte II] sono completati da una legge o una legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previo accordo di ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali.

TITOLO III

POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I

MERCATO INTERNO

SEZIONE 1

INSTAURAZIONE DEL MERCATO INTERNO

Articolo III-11 (ex articolo 14)

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno, conformemente al presente articolo e agli ex articoli 15 e 26], all'ex articolo 47, paragrafo 2,] e agli [ex articoli 49, 80, 93 e 95] e senza pregiudizio delle altre disposizioni della Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni della Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

Articolo III-12 (ex articolo 15)

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'[ex articolo 14], la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.

Articolo III-13 (ex articolo 297)

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle disposizioni che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo III-14 (ex articolo 298)

Quando delle disposizioni adottate nei casi contemplati dagli [ex articoli 296 e 297] abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali disposizioni possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.

In deroga alla procedura di cui agli [ex articoli 226 e 227], la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli [ex articoli 296 e 297]. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

SEZIONE 2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

Sottosezione 1

Lavoratori

Articoli III-15 (ex articolo 39)

1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
 - b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,

- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
 - d) di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo III-16 (ex articolo 40)

La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'[ex articolo 39]. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La legge o la legge quadro europea mira in particolare a:

- a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
- b) eliminare quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
- c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
- d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo III-17 (ex articolo 41)

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo III-18 (ex articolo 42)

In materia di sicurezza sociale la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Sottosezione 2

Libertà di stabilimento

Articolo III-19 (ex articolo 43)

Nel quadro della [presente sezione], le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività non salariate e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'[ex articolo 48, secondo comma], alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni dell'[ex capo] relativo ai capitali.

Articolo III-20 (ex articolo 44)

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1, in particolare:
 - a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
 - b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate,

- c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
- d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
- e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiari situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'[ex articolo 33, paragrafo 2],
- f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
- g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'[ex articolo 48, secondo comma] per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
- h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo III-21 (ex articolo 45)

Il presente capo non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La legge o la legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Articolo III-22 (ex articolo 46)

1. Il [presente capo] e le misure adottate in virtù del medesimo lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo III-23 (ex articolo 47)

1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste. Essa è intesa:

- a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
- b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste.

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Articolo III-24 (ex articolo 48)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione del [presente ex capo], alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo III-25 (ex articolo 294)

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'[articolo 48].

Sottosezione 3

Libera prestazione di servizi

Articolo III-26 (ex articolo 49)

Nel quadro del [presente ex capo], le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

La legge o la legge quadro europea può estendere il beneficio del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo III-27 (ex articolo 50)

Ai sensi della Costituzione, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio dell'[ex capo] relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dallo Stato stesso ai propri cittadini.

Articolo III-28 (ex articolo 51)

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dal [titolo] relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo III-29 (ex articolo 52)

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo III-30 (ex articolo 53)

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione [dell'ex articolo 52, paragrafo 1], quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo III-31 (ex articolo 54)

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati [dall'ex articolo 49, primo comma].

Articolo III-32 (ex articolo 55)

Gli [ex articoli da 45 a 48] sono applicabili alla materia regolata dal [presente ex capo].

SEZIONE 3

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Sottosezione 1

Unione doganale

Articolo III-33 (ex articolo 23)

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. [L'ex articolo 25] e [l'ex capo 2] del [presente ex titolo] si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo III-34 (ex articolo 24)

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse.

Articolo III-35 (ex articolo 25)

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo III-36 (ex articolo 26)

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che fissano i dazi della tariffa doganale comune.

Articolo III-37 (ex articolo 27)

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del [presente ex capo], la Commissione s'ispira:

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,
- c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotto, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.

Sottosezione 2

Cooperazione doganale

Articolo III-38 (ex articolo 135)

Nel quadro del campo di applicazione della Costituzione, la legge o la legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

Sottosezione 3

Divieto delle restrizioni quantitative

Articolo III-39 (ex articolo 28)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo III-40 (ex articolo 30)

[L'ex articolo 28] lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo III-41 (ex articolo 31)

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Esso si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel nell'[ex paragrafo 1] o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

SEZIONE 4

CAPITALI E PAGAMENTI

Articolo III-42 (ex articolo 56)

1. Nell'ambito del presente capo sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo III-43 (ex articolo 57)

1. [L'ex articolo 56] lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di titoli nei mercati finanziari.

Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri [capi] della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi.

3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o una legge quadro del Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso della legislazione dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-44 (ex articolo 58)

1. [L'ex articolo 56] non pregiudica il diritto degli Stati membri:

- a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,
- b) di prendere tutte le disposizioni necessarie per impedire le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Il presente [capo] non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui [all'ex articolo 56].

Articolo III-45 (ex articolo 59)

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-46 (nuovo)

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo [ex 1 GAI], in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la tratta degli esseri umani, la legge europea può definire un quadro per misure concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti europei o decisioni europee per attuare la legge di cui al primo comma. Esso delibera su proposta della Commissione.

SEZIONE 5

REGOLE DI CONCORRENZA

Sottosezione 1

Regole applicabili alle imprese

Articolo III-47 (ex articolo 81)

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
 - a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
 - b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
 - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
 - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
 - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o le decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:
 - a) a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
 - b) a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
 - c) a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
 - d) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

- e) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo III-48 (ex articolo 82)

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo III-49 (ex articolo 83)

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi contemplati [dagli ex articoli 81 e 82]. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

2. I regolamenti europei di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

- a) garantire l'osservanza dei divieti di cui [all'ex articolo 81, paragrafo 1,] e [all'ex articolo 82,] comminando ammende e penalità di mora,
- b) determinare le modalità di applicazione dell'[ex articolo 81, paragrafo 3,] avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli [ex articoli 81 e 82],
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
- e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e la presente sezione nonché i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo III-50 (ex articolo 84)

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'[articolo 83], le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità con il loro diritto interno e con [ex l'articolo 81, in particolare il paragrafo 3, e l'ex articolo 82].

Articolo III-51 (ex articolo 85)

1. Senza pregiudizio dell'[ex articolo 84], la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli [ex articoli 81 e 82]. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie disposizioni, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Articolo III-52 (ex articolo 86)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle disposizioni della Costituzione, specialmente a quelle contemplate dagli [articoli 12 e da 81 a 89].
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo adottando, ove occorra, opportuni regolamenti europei o opportune decisioni europee.

Sottosezione 2

Aiuti concessi dagli Stati membri

Articolo III-53 (ex articolo 87)

1. Salvo deroghe contemplate dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune,
 - e) le altre categorie di aiuti determinate da regolamenti europei o decisioni europee adottati dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo III-54 (ex articolo 88)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato membro, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'[ex articolo 87], oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli [ex articoli 226 e 227].

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga [all'ex articolo 87] o ai regolamenti europei di cui [all'ex articolo 89], quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'[ex articolo 87], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Articolo III-55 (ex articolo 89)

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli [ex articoli 87 e 88] e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'[ex articolo 88, paragrafo 3,] nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo III-56 (ex articolo 90)

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo III-57 (ex articolo 91)

I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo III-58 (ex articolo 92)

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo III-59 (ex articolo 93)

1. Una legge o una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. La legge o la legge quadro è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

2. Qualora il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, constati che le misure di cui al paragrafo 1 riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale, esso delibera, in deroga al paragrafo 1, a maggioranza qualificata quando adotta la legge o la legge quadro europea che stabilisce tali misure.

Articolo III-60 (nuovo)

Qualora il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, constati che misure relative all'imposta sul reddito delle società riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale, esso adotta, a maggioranza qualificata, una legge o una legge quadro che stabilisce tali misure, sempre che esse siano necessarie per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

La legge o la legge quadro è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 7

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Articolo III-61 (ex articolo 94)

Una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del comitato economico e sociale.

Articolo III-62 (ex articolo 95)

1. In deroga [all'ex articolo 94] e salvo che la Costituzione non disponga diversamente, si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi [dell'ex articolo 14]. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione in virtù di una legge o una legge quadro europea o di un regolamento della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui [all'ex articolo 30] o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione in virtù di una legge o di una legge quadro europea o di un regolamento della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del [paragrafo 6], a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.

9. In deroga alla procedura di cui agli [ex articoli 226 e 227], la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'[ex articolo 30], disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo da parte dell'Unione.

Articolo III-63 (ex articolo 96)

Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata, essa consulta gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si ottengono risultati, la legge quadro europea elimina la distorsione in questione. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione.

Articolo III-64 (ex articolo 97)

1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali provochi una distorsione ai sensi dell'[ex articolo 96], lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione [dell'ex articolo 96], di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non è applicabile [l'ex articolo 96].

Articolo III-65 (nuovo)

Nell'ambito della realizzazione del mercato interno, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure relative alla creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione nonché l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. I regimi linguistici dei titoli sono stabiliti da una legge europea del Consiglio adottata all'unanimità su proposta della Commissione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO II

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

SEZIONE 1 POLITICA ECONOMICA

Articolo III-66 (ex articolo 4)

1. Ai fini enunciati all'articolo 3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo III-67 (ex articolo 98)

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 della parte prima e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'[ex articolo 99, paragrafo 2]. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'[ex articolo 4].

Articolo III-68 (ex articolo 99)

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'[ex articolo 98].
2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le disposizioni di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6. La legge o la legge quadro europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo III-69 (ex articolo 100)

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, una legge europea del Consiglio può stabilire misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

Articolo III-70 (ex articolo 101)

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni o organi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo III-71 (ex articolo 102)

1. Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni o agli organi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-72 (ex articolo 103)

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti di cui all'[ex articolo 101] e al presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-73 (ex articolo 104)

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

- a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:
 - i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;
 - ii) oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
- b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato.

6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Se il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, esso adotta, secondo le stesse procedure, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta a maggioranza qualificata le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11. Esso delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le disposizioni volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

- a) chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
- b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
- c) richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
- d) infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.

11. Il Consiglio abroga alcune o tutte le misure di cui ai paragrafi da 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

12. I diritti di esperire le azioni di cui agli [ex articoli 226 e 227] non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.

13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 2

POLITICA MONETARIA

Articolo III-74 (ex articolo 105)

1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo 3 della parte prima. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui [all'ex articolo 4].

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:

- a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
- b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni [dell'articolo 111];
- c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La Banca centrale europea è consultata:

- a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze;
- b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui [all'ex articolo 107, paragrafo 6].

La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni o agli organi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. La legge o la legge quadro europea può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-75 (ex articolo 106)

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Una legge o una legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-76 (ex articolo 107)

1. Il Sistema europeo di banche centrali è composto dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.
2. La Banca centrale europea ha personalità giuridica.
3. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
4. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali possono essere emendati:
 - a) con legge europea adottata previa consultazione della Banca centrale europea;
 - b) con legge europea del Consiglio adottata su raccomandazione della Banca centrale europea, previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.
6. Il Consiglio, adotta le misure di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
 - a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
 - b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Articolo III-77 (ex articolo 108)

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo III-78 (ex articolo 109)

Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà sia compatibile con il presente trattato la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali.

Articolo III-79 (ex articolo 110)

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali, adotta:

- a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui [all'ex articolo 107, paragrafo 6];
- b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali;
- c) raccomandazioni e pareri.

2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni europee, le sue raccomandazioni e i suoi pareri.

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui [all'ex articolo 107, paragrafo 6], la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottati.

Articolo III-80 (ex articolo 110 bis)

Fatte salve le competenze della Banca centrale europea, una legge o una legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica di quegli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-81 (nuovo)

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, gli Stati membri la cui moneta è l'euro coordinano la propria azione tra loro e con la Commissione, allo scopo di adottare posizioni comuni sulle questioni monetarie nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Essi difendono e promuovono tali posizioni comuni.

Per la politica monetaria o per le questioni ad essa direttamente collegate, la Banca centrale europea è pienamente associata al suddetto coordinamento, ferma restando la sua indipendenza.

2. Basandosi su tale coordinamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le decisioni europee opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo III-82 (ex articolo 112)

1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga.
2.
 - a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
 - b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Articolo III-83 (ex articolo 113)

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.

3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base a un dibattito generale.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo III-84 (ex articolo 114)

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
 - a) formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
 - b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;
 - c) fatto salvo [l'ex articolo 207], contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli [ex articoli 59 e 60, all'articolo 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, agli ex articoli 100, 102, 103, 104, all'ex articolo 105, paragrafo 6, all'articolo 106, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafi 5 e 6, agli ex articoli 111 e 119, all'articolo 120, paragrafi 2 e 3, all'ex articolo 122, paragrafo 2 e all'ex articolo 123, paragrafi 4 e 5], nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;
 - d) esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e dei provvedimenti adottati dal Consiglio; l'esame concerne tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che fissa le modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga di cui agli [ex articoli 122 e 123], il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria, nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri, e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

Articolo III-85 (ex articolo 115)

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione [dell'ex articolo 99, paragrafo 4, dell'ex articolo 104, eccettuato il paragrafo 14, degli ex articoli 111, 121, 122 e dell'ex articolo 123, paragrafi 4 e 5], il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo III-86 (ex articolo 122)

1. Agli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro si applica una deroga quale definita al paragrafo 2 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".
2. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applicano le seguenti disposizioni della Costituzione:
 - a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (ex articolo 99, paragrafo 2);
 - b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (ex articolo 104, paragrafi 9 e 11);
 - c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (ex articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5);
 - d) emissione dell'euro (ex articolo 106);
 - e) atti della Banca centrale europea (ex articolo 110);
 - f) misure relative all'utilizzo dell'euro (ex articolo 123, paragrafo 4);
 - g) accordi monetari (ex articolo 111);
 - h) rappresentanza esterna dell'euro (nuovo articolo);
 - i) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (ex articolo 112, paragrafo 2, lettera b)).

L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del Sistema europeo di banche centrali è oggetto del capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali.

3. Per contribuire al corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, possono essere adottate misure aggiuntive riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare per rafforzare il coordinamento delle loro politiche economiche e la disciplina di bilancio. Tali misure vertono sugli orientamenti di politica economica e la sorveglianza dei medesimi (ex articolo 99, paragrafi 2 e 3) nonché sui disavanzi eccessivi (ex articolo 104, paragrafi 6, 8 e 12). Il paragrafo 5 è applicabile
4. Negli articoli citati al paragrafo 2, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri senza deroga.
5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per i provvedimenti del Consiglio di cui agli articoli elencati al paragrafo 2. La maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione. Per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli [ex articoli 108 e 109] della Costituzione nonché lo statuto del Sistema europeo di banche centrali, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:

- a) il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
- b) la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui [all'ex articolo 104, paragrafo 6];
- c) il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;
- d) i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di governo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'[ex articolo 121, paragrafo 1], e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, su proposta della Commissione, all'unanimità dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri senza deroga e lo Stato membro in questione, adotta irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-88 (ex articoli 123, paragrafo 3 e 117, paragrafo 2)

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo [l'ex articolo 107, paragrafo 3] della Costituzione, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:
 - a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri;
 - b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
 - c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
 - d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
 - e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

Articolo III-89 (ex articolo 124, paragrafo 1)

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine, esso tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

Articolo III-90 (ex articolo 119)

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; adotta le leggi quadro europee o le decisioni europee che ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, di sua iniziativa.

Articolo III-91 (ex articolo 120)

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi [dell'ex articolo 119, paragrafo 2], uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco conformemente [all'ex articolo 119].

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio può decidere che lo Stato membro interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

CAPO III
POLITICHE IN ALTRI SETTORI SPECIFICI

SEZIONE 1

OCCUPAZIONE

Articolo III-92 (ex articolo 125)

L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente [sezione], si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui [all'articolo ...] della Costituzione.

Articolo III-93 (ex articolo 126)

1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui [all'ex articolo 125] in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma [dell'ex articolo 99, paragrafo 2].
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base all'[ex articolo 128].

Articolo III-94 (ex articolo 127)

1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo III-95 (ex articolo 128)

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del Comitato per l'occupazione.

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma [dell'ex articolo 99, paragrafo 2].

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo III-96 (ex articolo 129)

La legge o la legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o la legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-97 (ex articolo 130)

Il Consiglio, di propria iniziativa, istituisce a maggioranza semplice un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato di:

- a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell'Unione;
- b) fatto salvo [l'ex articolo 207], formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui [all'ex articolo 128].

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

SEZIONE 2

POLITICA SOCIALE

Articolo III-98 (ex articolo 136)

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Articolo III-99 (ex articolo 137)

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'[ex articolo 136], l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- b) condizioni di lavoro,
- c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- e) informazione e consultazione dei lavoratori,
- f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5,
- g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,
- h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo [l'ex articolo 150],
- i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il

trattamento sul lavoro,

- j) lotta contro l'esclusione sociale,
- k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine:

- a) la legge o la legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tale legge quadro europea evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettera c), la legge o la legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma del paragrafo 2.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una legge quadro europea deve essere recepita, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro.

5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:

- a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,
- b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la costituzione, che prevedano una maggiore protezione.

6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.

Articolo III-100 (ex articolo 138)

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto [dall'ex articolo 139]. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo III-101 (ex articolo 139)

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati [dall'ex articolo 137], a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad un regolamento europeo o una decisione europea adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.

Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'ex articolo 137, paragrafo 1, lettera c), il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo III-102 (ex articolo 140)

Per conseguire gli obiettivi [dell'ex articolo 136] e fatte salve le altre disposizioni della costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati [dalla presente sezione], in particolare per le materie riguardanti:

- a) l'occupazione;
- b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- c) la formazione e il perfezionamento professionale;
- d) la sicurezza sociale;
- e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

- f) l'igiene del lavoro;
- g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Articolo III-103 (ex articolo 141)

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
 - b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo III-104 (ex articolo 142)

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

Articolo III-105 (ex articolo 143)

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 136], compresa la situazione demografica nell'Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo III-106 (ex articolo 144)

Il Consiglio, di propria iniziativa, istituisce a maggioranza semplice un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato è incaricato:

- a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;
- b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
- c) fatto salvo [l'ex articolo 207], di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo III-107 (ex articolo 145)

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Sottosezione 1

Il Fondo sociale europeo

Articolo III-108 (ex articolo 146)

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro [della presente sezione], un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Articolo III-109 (ex articolo 147)

La Commissione amministra il Fondo.

In tale compito essa è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo III-110 (ex articolo 148)

La legge o la legge quadro stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo sociale europeo. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 3

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

Articolo III-111 (ex articolo 158)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

Articolo III-112 (ex articolo 159)

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi [dell'ex articolo 158]. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

La legge o la legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-113 (ex articolo 160)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo III-114 (ex articolo 161)

Fatto salvo [l'ex articolo 162], la legge o la legge quadro europea definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale - elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi - le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 1° gennaio 2007.

Articolo III-115 (ex articolo 162)

La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente gli [ex articoli 37 e 148].

SEZIONE 4

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo III-116 (nuovo)

L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca.

Articolo III-117 (ex articolo 32)

1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.
2. Salvo disposizioni contrarie [degli ex articoli da 33 a 38], le norme previste per l'instaurazione del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. Ai prodotti elencati [nell'allegato I] si applicano gli articoli da 33 a 38.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo III-118 (ex articolo 33)

1. Le finalità della politica agricola comune sono:
 - a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
 - b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
 - c) stabilizzare i mercati,
 - d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
 - e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:
 - a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,

- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo III-119 (ex articolo 34)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti [dall'ex articolo 33] è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza,
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti [all'articolo 33], e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati [nell'articolo 33] e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo III-120 (ex articolo 35)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti [dall'ex articolo 33], può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo III-121 (ex articolo 36)

1. La [sezione] relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o dalla legge quadro europea conformemente [all'ex articolo 37, paragrafo 2], avuto riguardo agli obiettivi enunciati [nell'ex articolo 33].
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento o una decisione europei che autorizzano la concessione di aiuti:
 - a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
 - b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo III-122 (ex articolo 37)

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste [dall'ex articolo 34, paragrafo 1], come pure l'attuazione delle misure indicate nella [presente sezione].

Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nella presente sezione.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista [all'ex articolo 34, paragrafo 1], nonché le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
4. L'organizzazione comune prevista [dall'ex articolo 34, paragrafo 1], può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal [paragrafo 2]:
 - a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
 - b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Articolo III-123 (ex articolo 38)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

SEZIONE 5

AMBIENTE

Articolo III-124 (ex articolo 174)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
 - b) protezione della salute umana;
 - c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
 - a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
 - b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;
 - c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
 - d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'ex articolo 300], tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo III-125 (ex articolo 175)

1. La legge o la legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi [dell'ex articolo 174]. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo [l'ex articolo 95], il Consiglio adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:
 - a) misure aventi principalmente natura fiscale;
 - b) misure aventi incidenza:
 - i) sull'assetto territoriale;
 - ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;
 - iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
 - c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Una legge europea del Consiglio può definire, all'unanimità, le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali delibera a maggioranza qualificata.

In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

3. La legge o la legge quadro europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.

4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede in forma appropriata:

- a) deroghe temporanee e/o
- b) sostegno finanziario del Fondo di coesione.

Articolo III-126 (ex articolo 176)

Le disposizioni di protezione adottate in virtù [dell'ex articolo 175] non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere disposizioni per una protezione ancora maggiore. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 6

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo III-127 (ex articolo 153)

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
3. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
 - a) misure adottate a norma [dell'ex articolo 95] nel quadro della realizzazione del mercato interno,
 - b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
4. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 7

TRASPORTI

Articolo III-128 (ex articolo 70)

Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo III-129 (ex articolo 71)

La legge o la legge quadro europea applica [l'ex articolo 70] tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o la legge quadro europea comprende:

- a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
- c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
- d) ogni altra misura utile.

Articolo III-130 (ex articolo 72)

Fino a che non sia adottata la legge o la legge quadro europea di cui [all'articolo 71, paragrafo 1,] e salvo che il Consiglio non adotti all'unanimità una legge europea che conceda una deroga, nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

Articolo III-131 (ex articolo 73)

Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo III-132 (articolo 74)

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Articolo III-133 (ex articolo 75)

1. Nel traffico interno dell'Unione, sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell'articolo [71, paragrafo 1].

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti europei o decisioni europee intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Esso può adottare in particolare i regolamenti europei e le decisioni europee necessari a permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, adotta, nel quadro dei regolamenti europei e delle decisioni europee di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.

Articolo III-134 (ex articolo 76)

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

Articolo III-135 (ex articolo 77)

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo III-136 (ex articolo 78)

Le disposizioni [della presente sezione] non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.

Articolo III-137 (ex articolo 79)

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile.

Articolo III-138 (ex articolo 80)

1. Il presente titolo si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. La legge o la legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 8

RETI TRANSEUROPEE

Articolo III-139 (ex articolo 154)

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli [ex articoli 14 e 158] e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

Articolo III-140 (ex articolo 155)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'[ex articolo 154], l'Unione:

- a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
- b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
- c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui [all'articolo 154]. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

4. L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

SEZIONE 9

RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO

Articolo III-141 (ex articolo 163)

1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria dell'Unione, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione.
2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni dell'Unione ai sensi della Costituzione, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente [alla presente sezione].

Articolo III-142 (ex articolo 164)

Nel perseguire tali obiettivi, l'Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

- a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,
- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione,
- d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.

Articolo III-143 (ex articolo 165)

1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Articolo III-144 (ex articolo 166)

1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Il programma quadro:

- a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste [dall'ex articolo 164] e le relative priorità;
 - b) indica le grandi linee di dette azioni;
 - c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.
 3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.
 4. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono i programmi specifici. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-145 (ex articolo 167)

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge o la legge quadro europea stabilisce:

- a) le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;
- b) le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo III-146 (ex articolo 168)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere adottati programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione.

La legge o la legge quadro europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.

Articolo III-147 (ex articolo 169)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la legge o la legge quadro europea può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo III-148 (ex articolo 170)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'ex articolo 300], tra l'Unione e i terzi interessati.

Articolo III-149 (ex articolo 171)

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-150 (nuovo)

1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine essa può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo.

Articolo III-151 (ex articolo 173)

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.

SEZIONE 10

ENERGIA

Articolo III-152 (nuovo)

1. Nel quadro della realizzazione del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:

- a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
- b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, e
- c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Detta legge o legge quadro non incide sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Siffatte misure sono adottate conformemente all'articolo [ex 175, paragrafo 2, lettera c)].

CAPO IV

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA ¹

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo III-153 (ex articolo 1)

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali e tenuto conto delle diverse tradizioni e dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri .
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri nonché equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi compresi gli apolidi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità e del razzismo e della xenofobia, misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie in materia penale e le altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, segnatamente attraverso il principio di riconoscimento reciproco degli atti e delle decisioni in materia civile.

Articolo III-154 (ex articolo 2)

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo III-155 (ex articolo 3)

1. Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5 del presente capo, i parlamenti nazionali degli Stati membri vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le modalità particolari previste nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

I parlamenti nazionali degli Stati membri possono partecipare ai meccanismi di valutazione di cui all'articolo III-156 della Costituzione nonché al controllo politico delle attività dell'Eurojust e dell'Europol conformemente agli articoli III-169 e III-172.

¹ In questo capitolo i rinvii agli ex articoli si riferiscono agli articoli presentati dal Praesidium alla Convenzione (doc. CONV 614/03).

Articolo III-156 (ex articolo 4)

Fatti salvi gli articoli [III-261, III-262 e III-263] della Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo III-157 (ex articolo 5)

È istituito un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo [III-242], esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e delle agenzie interessate dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri sono tenuti informati dei lavori.

Articolo III-158 (ex articolo 6)

Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo III-159 (ex articolo 7)

Il Consiglio adotta regolamenti al europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo, nonché fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo [III-160], e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-160 (ex articolo 8)

Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 del presente titolo sono adottati:

- a) su proposta della Commissione
oppure
- b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

SEZIONE 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

Articolo III-161 (ex articolo 10)

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
 - a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
 - b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
 - c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:
 - a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
 - b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
 - c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
 - d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema comune di gestione integrata delle frontiere esterne;
 - e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo III-162 (ex articolo 11)

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non-refoulement. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti.

2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

- a) uno status uniforme di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
- b) uno status uniforme di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
- c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
- d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme di beneficiario di asilo o di protezione sussidiaria;
- e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
- f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
- g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi al fine di gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che comportano misure temporanee a beneficio degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-163 (ex articolo 12)

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e l'intensificazione della prevenzione e del contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori :

- a) le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno a lungo termine, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
- b) la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

- c) l'immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.
3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare.
4. La legge o la legge quadro europea può stabilire misure intese a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri per favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-164 (ex articolo 13)

Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù delle disposizioni della presente sezione contengono disposizioni appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

SEZIONE 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo III-165 (ex articolo 14)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. A tal fine la legge o la legge quadro stabilisce misure volte in particolare a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
- b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza;
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- e) un elevato livello di accesso alla giustizia;
- f) il corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
- h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali che potrebbero essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 4

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo III-166 (ex articolo 15)

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo [III-167].

La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure intese a :

- a) definire norme e procedure intese a assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;
- b) prevenire e risolvere i conflitti di competenza tra gli Stati membri;
- c) favorire la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
- d) facilitare la cooperazione in materia penale tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2. Per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali che presentano una dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime riguardanti:

- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
- b) la definizione dei diritti della persona nella procedura penale;
- c) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione di tali norme minime non osta agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela dei diritti della persona nella procedura penale.

Articolo III-167 (ex articolo 17)

1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle norme di diritto penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni nel settore in questione.

Fatto salvo l'articolo [III-160], tale legge quadro è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione di cui al comma precedente.

Articolo III-168 (ex articolo 18)

La legge o la legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Tali misure non possono comportare il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-169 (ex articolo 19)

1. L'Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Europol.

2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- a) l'avvio e il coordinamento di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, incluso attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri alla valutazione delle attività dell'Eurojust.

3. Nel contesto delle azioni penali di cui alla presente disposizione, e fatto salvo [l'articolo III-170], gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono adottati dai funzionari nazionali competenti.

Articolo III-170 (ex articolo 20)

1. Per combattere la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale e le attività illecite che ledono gli interessi dell'Unione, una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire dall'Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con l'Europol, gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, nonché i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che essa adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo III-171 (ex articolo 21)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati, in relazione alla prevenzione o all'individuazione dei reati e alle relative indagini.
2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:
 - a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
 - b) un sostegno alla formazione del personale, lo scambio di operatori, le attrezzature e la ricerca nel campo della criminalità;
 - c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-172 (ex articolo 22)

1. L'Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la loro reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.
2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Europol. Tali compiti possono comprendere :
 - a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

- b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con l'Eurojust.

La legge europea fissa inoltre le modalità del controllo delle attività dell'Europol da parte del Parlamento europeo cui sono associati i parlamenti nazionali degli Stati membri.

- 3. Qualsiasi azione operativa dell'Europol dev'essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo III-173 (articolo 23)

Una legge o una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-166 e III-171 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO V

SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI ESPLICARE UN'AZIONE DI COORDINAMENTO, DI INTEGRAZIONE O DI SOSTEGNO

SEZIONE 1

SANITÀ PUBBLICA

Articolo III-174 (ex articolo 152)

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. La legge o la legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo misure che consentano di affrontare i problemi comuni di sicurezza, segnatamente:

- a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose,
- b) in deroga [all'ex articolo 37], misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

5. La legge o la legge quadro europea può inoltre stabilire misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

6. Per i fini stabiliti dal presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni.

7. L'azione dell'Unione nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

SEZIONE 2

INDUSTRIA

Articolo III-175 (ex articolo 157)

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

- a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese;
- c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o la legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

SEZIONE 3

CULTURA

Articolo III-176 (ex articolo 151)

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
 - a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
 - b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
 - c) scambi culturali non commerciali;
 - d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo
 - a) la legge o la legge quadro europea stabilisce le azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;
 - b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

SEZIONE 4

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT

Articolo III-177 (ex articolo 149)

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione. Essa rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché le loro diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione delle sfide europee dello sport, data la sua funzione sociale e istruttiva.

2. L'azione dell'Unione è intesa:

- a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
- f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
- g) a sviluppare la dimensione europea dello sport promuovendo l'imparzialità nelle competizioni e la cooperazione tra gli organismi sportivi nonché proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo,

- a) la legge o la legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
- b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Articolo III-178 (ex articolo 150)

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione dell'Unione è intesa:
 - a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
 - b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
 - c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
 - d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
 - e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. La legge e la legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 5

PROTEZIONE CIVILE

Articolo III-179 (nuovo)

1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o di origine umana all'interno dell'Unione.

L'azione dell'Unione è intesa a:

- a) sostenere e integrare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o di origine umana;
- b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace tra i servizi di protezione civile nazionali;
- c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 6

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo III-180 (nuovo)

1. L'attuazione effettiva a livello nazionale della normativa dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il corretto funzionamento dell'Unione stessa, è considerata materia di interesse comune.
2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa per attuare la normativa dell'Unione stessa. Tale azione può consistere nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici nonché il sostegno a regimi di formazione e di sviluppo. Nessuno Stato membro sarà obbligato ad avvalersi di tale sostegno. A tal fine, la legge europea stabilisce le misure necessarie.
3. Il presente articolo non riguarda l'obbligo degli Stati membri di attuare la normativa dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Né questo articolo concerne altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Articolo III-181 (ex articolo 182)

I paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'[allegato II].

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati¹, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

Articolo III-182 (ex articolo 183)

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

- 1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù della Costituzione.
- 2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
- 3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
- 4) Per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
- 5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al [capo] relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le misure particolari adottate in virtù [dell'articolo 187].

¹ Sarebbe opportuno riprendere i principi in questione, che attualmente figurano nel preambolo del trattato CE. Essi andrebbero ripresi nella Costituzione e, se del caso, in questa disposizione.

Articolo III-183 (ex articolo 184)

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.
 2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'[ex articolo 25].
 3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
- I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
 5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscono le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo III-184 (ex articolo 185)

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'[ex articolo 184, paragrafo 1], è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le disposizioni necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo III-185 (ex articolo 186)

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da misure adottate conformemente all'[ex articolo 187].

Articolo III-186 (ex articolo 187)

Il Consiglio, di propria iniziativa/senza proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione e basandosi sui principi iscritti, le misure relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione.

Articolo III-187 (ex articolo 188)

Gli [ex articoli da 182 a 187] si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.

TITOLO V

AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-188 (ex articolo 1)

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto del diritto internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi e con le organizzazioni regionali o mondiali che condividono tali valori. Promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.
2. L'Unione europea definisce e attua politiche comuni e azioni dell'Unione e opera per assicurare il massimo grado di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
 - a) salvaguardare i valori dell'Unione, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione;
 - b) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e il diritto internazionale;
 - c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
 - d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;
 - e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
 - f) mettere a punto misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali globali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
 - g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;
 - h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

3. Nell'elaborazione e attuazione dei vari settori dell'azione esterna dell'Unione compresi nel presente titolo e degli aspetti esterni delle altre sue politiche, l'Unione rispetta e persegue i principi e obiettivi summenzionati.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori della sua azione esterna e tra questi e le politiche interne. Il Consiglio e la Commissione, assistiti a tal fine dal ministro degli affari esteri dell'Unione, hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo III-189 (ex articolo 2)

1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo 1 del presente titolo.

Le decisioni del Consiglio europeo su interessi e obiettivi strategici dell'Unione possono riguardare i settori della politica estera, nonché altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Esse possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Tali decisioni fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.

2. Il ministro degli affari esteri, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

CAPO II

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

SEZIONE 1

POLITICA ESTERA COMUNE

Articolo III-190 (ex articolo 3)

1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi della sua azione esterna, quali enunciati all'articolo 1 del presente titolo, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.

3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

- a) definendo gli orientamenti generali,
- b) adottando decisioni relative:
 - i) ad azioni dell'Unione,
 - ii) a posizioni dell'Unione,
 - iii) all'attuazione delle azioni e posizioni,
- c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo III-191 (ex articolo 4)

Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il Presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

Il Consiglio prende le disposizioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

Articolo III-192 (ex articolo 5)

1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni prese dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2. Per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, l'Unione è rappresentata dal ministro degli affari esteri il quale conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.

Articolo III-193 (ex articolo 6)

1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. La decisione definisce gli obiettivi, la portata, i mezzi di cui l'Unione deve disporre, nonché le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.
2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. La decisione sull'azione dell'Unione resta valida finché il Consiglio non abbia deliberato.
3. Tali decisioni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
4. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione della suddetta decisione forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
5. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali della decisione relativa all'azione dell'Unione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
6. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di siffatta decisione, uno Stato membro ne investe il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo III-194 (ex articolo 7)

Il Consiglio adotta decisioni che definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Articolo III-195 (ex articolo 8)

1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri, o il ministro con il sostegno della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo III-196 (ex articolo 9)

1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui [all'articolo X] della Costituzione, la decisione non è adottata.

2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
 - a) quando adotta, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione quale definita [all'articolo 2, paragrafo 1] del presente titolo, decisioni aventi per oggetto azioni e posizioni dell'Unione;
 - b) quando adotta una decisione su iniziativa del ministro degli affari esteri in seguito a una richiesta del Consiglio europeo;
 - c) quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione o una posizione dell'Unione;
 - d) quando nomina un rappresentante speciale ai sensi [dell'articolo 11] del presente capo.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

3. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo III-197 (ex articolo 10)

1. Quando l'Unione ha definito un approccio comune ai sensi [dell'articolo 31, paragrafo 5] della parte I della Costituzione, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del Consiglio.
2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione cooperano tra di loro nei paesi terzi e in seno alle organizzazioni internazionali, contribuendo alla formulazione e all'attuazione di un approccio comune.

Articolo III-198 (ex articolo 11)

Ogniqualevolta lo ritenga necessario, il Consiglio nomina, su iniziativa del ministro degli affari esteri, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il suo mandato sotto l'autorità del ministro degli affari esteri.

Articolo III-199 (ex articolo 12)

L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali in applicazione del presente capo, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del presente titolo.

Articolo III-200 (ex articolo 13)

1. Il ministro degli affari esteri consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dal ministro degli affari esteri in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione, compresa la politica di sicurezza e di difesa. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.
2. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa.

Articolo III-201 (ex articolo 14)

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e [l'articolo 6, paragrafo 3] del presente titolo, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri in merito a ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che ne fanno parte chiedono che il ministro degli affari esteri sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Articolo III-202 (ex articolo 15)

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni relative a posizioni e azioni dell'Unione adottate dal Consiglio. Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

Esse contribuiscono all'attuazione delle disposizioni previste nella parte I, [articolo 7, paragrafo 2] della Costituzione relative alla tutela dei cittadini europei nel territorio di un paese terzo. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

Articolo III-203 (ex articolo 16)

Fatto salvo [l'articolo XX] della Costituzione [relativo all'organizzazione del Consiglio/Comitato dei Rappresentanti Permanenti], un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri.

Nel quadro del presente titolo, il comitato esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, del ministro degli Affari esteri il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi, quali definite all'articolo 17 del presente titolo.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

Articolo III-204 (ex articolo 16 bis)

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicate le competenze di cui agli [articoli da 11 a 13 e 16 della parte I] della Costituzione. Nello stesso modo, l'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia impregiudicata l'attuazione della competenza di cui [all'articolo 14 della parte I] della Costituzione.

La Corte di giustizia è competente per controllare il rispetto del presente articolo.

SEZIONE 2

POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

Articolo III-205 (ex articolo 17)

1. Le missioni di cui alla [parte I, articolo 32, paragrafo 1] della Costituzione nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace, le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a Stati terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta le decisioni relative alle missioni di cui al presente articolo stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo III-206 (ex articolo 18)

1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità [dell'articolo 17] del presente titolo, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che dispongono delle capacità necessarie e intendono impegnarsi nella missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione.
2. Gli Stati che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione e gli si rivolgono immediatamente se la realizzazione comporta conseguenze nuove di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità convenute dal Consiglio a norma [dell'articolo 17, paragrafo 2] del presente titolo. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni necessarie.

Articolo III-207 (ex articolo 19)

1. L'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:
 - a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
 - b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

- c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
- d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
- e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa per migliorare l'efficacia delle spese militari.

2. L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Lo statuto e dette modalità tengono conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione se necessario.

Articolo III-208 (ex articolo 20)

Gli Stati membri elencati nel protocollo X allegata alla Costituzione, i quali rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari e desiderano assumere impegni più vincolanti in materia ai fini di missioni più impegnative, instaurano tra loro una cooperazione strutturata ai sensi della [parte I, articolo 32, paragrafo 6] della Costituzione. I criteri e gli impegni in termini di capacità militari definiti da detti Stati membri figurano nel medesimo protocollo.

1. Lo Stato membro che desidera associarsi a detta cooperazione in una fase successiva, sottoscrivendo gli obblighi che essa impone, informa il Consiglio europeo della sua intenzione. Il Consiglio delibera su richiesta dello Stato membro in questione, tuttavia solo gli Stati membri che partecipano alla cooperazione strutturata deliberano su tale domanda.
2. Soltanto gli Stati membri che partecipano alla cooperazione adottano le decisioni relative al suo oggetto. Il ministro degli affari esteri assiste alle deliberazioni. Egli informa debitamente e periodicamente gli altri Stati membri dell'evolversi della cooperazione.
3. Il Consiglio può affidare agli Stati che partecipano a detta cooperazione la realizzazione, nell'ambito dell'Unione, di una missione di cui [all'articolo 17] del presente titolo.

Articolo III-209 (ex articolo 21)

1. La cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca di cui alla [parte I, articolo 32, paragrafo 7] è aperta a tutti gli Stati membri dell'Unione. Un elenco degli Stati membri che vi partecipano figura in una dichiarazione allegata alla presente Costituzione. Lo Stato membro che desidera associarsi a detta cooperazione in una fase successiva, sottoscrivendo gli obblighi che essa impone, informa il Consiglio europeo della sua intenzione e sottoscrive la dichiarazione allegata alla Costituzione.
2. Qualora uno degli Stati partecipanti subisca un'aggressione armata nel suo territorio, esso informa della situazione gli altri Stati partecipanti e può chiedere loro aiuto e assistenza. Gli Stati partecipanti si riuniscono a livello ministeriale, con l'assistenza del rispettivo rappresentante al comitato politico e di sicurezza e al comitato militare.
3. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è informato immediatamente di qualsiasi aggressione armata e delle misure prese in risposta ad essa.
4. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati, per gli Stati interessati, i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato del Nord Atlantico.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo III-210 (ex Articolo 22)

1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.
2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma de [l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma] non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

3. Una decisione del Consiglio stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e segnatamente ai preparativi di una missione di cui a [la parte I, articolo 32, paragrafo 1] della Costituzione.

I preparativi delle missioni di cui a [la parte I, articolo 32, paragrafo 1] della Costituzione che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata su proposta del ministro degli affari esteri:

- a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo, segnatamente le dotazioni finanziarie assegnategli e le modalità di reintegro;
- b) le modalità di gestione del fondo;
- c) le modalità di controllo finanziario.

Quando prevede una missione di cui a [la parte I, articolo 32, paragrafo 1] della Costituzione, che non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.

CAPO III

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo III-211 (ex Articolo 23)

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

Articolo III-212 (ex Articolo 24)

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, enunciati all'articolo 1 del presente titolo.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, si applicano le pertinenti disposizioni de [l'articolo 33] del presente titolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

4. Per la negoziazione e la conclusione di un accordo nel settore degli scambi di servizi che comportano spostamenti delle persone e in quello degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

5. L'esercizio delle competenze conferite dal presente articolo nel settore della politica commerciale non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, in quanto la Costituzione esclude tale armonizzazione.

CAPO IV
COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI
E AIUTO UMANITARIO

SEZIONE 1

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo III-213 (ex Articolo 25)

1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati a [l'articolo 1] del presente titolo. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente.

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo III-214 (ex Articolo 26)

1. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo; esse possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.

2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui a [l'articolo 1] del presente titolo. Tali accordi sono negoziati e conclusi conformemente a [l'articolo 33] del presente titolo.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo III-215 (ex Articolo 27)

1. L'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali, con l'obiettivo di favorire la complementarità e l'efficacia delle loro azioni. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

Articolo III-216 (ex Articolo 28)

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle de [gli articoli 25, 26 e 27] del presente titolo concernenti la cooperazione allo sviluppo, l'Unione conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, compresa l'assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente. Esse sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati all'articolo 1 del presente titolo.
2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente a [l'articolo 33] del presente titolo. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui a [l'articolo 32, paragrafo 2] del presente titolo, nonché per gli accordi da concludere con gli Stati candidati all'adesione all'Unione. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo III-217 (ex Articolo 29)

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure necessarie.

SEZIONE 3

AIUTO UMANITARIO

Articolo III-218 (ex Articolo 30)

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati a [l'articolo 1] del presente titolo. Esse mirano a fornire in modo specifico assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente.
 2. Le azioni di aiuto umanitario sono svolte conformemente ai principi del diritto internazionale umanitario, in particolare ai principi di imparzialità e non discriminazione.
 3. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per definire il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.
 4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1. Tali accordi sono negoziati e conclusi conformemente a [l'articolo 33] del presente titolo.
- Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
5. È istituito un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni umanitarie dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, una legge europea che ne fissa lo statuto e il funzionamento.
 6. La Commissione può intraprendere qualsiasi iniziativa utile per promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
 7. L'Unione provvede affinché le sue azioni umanitarie siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

CAPO V

MISURE RESTRITTIVE

Articolo III-219 (ex Articolo 31)

1. Quando una decisione relativa a una posizione o azione dell'Unione, adottata in virtù delle disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune del capo 1 del presente titolo, prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri e della Commissione, prende le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Nei settori di cui al paragrafo 1 il Consiglio può adottare, secondo la medesima procedura, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali.

CAPO VI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo III-220 (ex Articolo 32)

1. L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la loro conclusione sia necessaria per realizzare uno degli obiettivi dell'Unione, sia prevista in un atto legislativo dell'Unione o riguardi un atto interno dell'Unione.
2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Articolo III-221 (ex Articolo 32 bis)

1. L'Unione può concludere con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali accordi di associazione. Detti accordi istituiscono, con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Articolo III-222 (ex Articolo 33)

1. Gli accordi tra l'Unione e gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura descritta qui di seguito.
2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato e conclude gli accordi.
3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati.
4. Il Consiglio designa, nel quadro della decisione di autorizzazione dei negoziati, in funzione della materia del futuro accordo, il negoziatore o il capofila della squadra di negoziato dell'Unione.
5. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 24, il Consiglio può impartire direttive di negoziato al negoziatore dell'accordo e può designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
6. Su proposta del negoziatore dell'accordo, il Consiglio ne decide la firma e, se del caso, l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

7. Il Consiglio conclude l'accordo su proposta del negoziatore dello stesso. Il Consiglio conclude l'accordo solo previa consultazione del Parlamento europeo, tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare. Il parere conforme del Parlamento europeo è necessario in caso di accordo di associazione, di adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, di accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione e di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa. In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.

8. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga alle disposizioni precedenti, può abilitare il negoziatore dell'accordo ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

9. Durante tutta la procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Esso delibera tuttavia all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione, in caso di accordo di associazione e in caso di adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

10. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o della Commissione, decide in merito alla sospensione dell'applicazione di un accordo e stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

11. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

12. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione, possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni della Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo revisione della Costituzione secondo la procedura di cui a [l'articolo [N]].

Articolo III-223 (ex Articolo 34)

1. In deroga a [l'articolo 33], il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Banca centrale europea o della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute non Unione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Banca centrale europea o della Commissione, e previa consultazione della Banca centrale europea nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non Unione, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi.

3. In deroga a [l'articolo 33], qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

CAPO VII

RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

Articolo III-224 (ex articolo 35)

1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
2. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del paragrafo precedente.

Articolo III-225 (ex articolo 36)

1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2. Le delegazioni dell'Unione operano sotto l'autorità del ministro degli affari esteri dell'Unione e in stretta cooperazione con le missioni degli Stati membri.

CAPO VIII

ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo III-226 (ex articolo X)

1. Sulla base di una proposta congiunta del ministro degli affari esteri e della Commissione, il Consiglio adotta una decisione che definisce le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui [alla parte I, articolo 33].
2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.
3. Ai fini del presente articolo, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato previsto [dall'ex articolo 5, GAI] che gli presentano, se del caso, pareri congiunti.
4. Per consentire all'Unione di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

TITOLO VI
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

SEZIONE 1
LE ISTITUZIONI

Sottosezione 1
Il Parlamento europeo

Articolo III-227 (ex articolo 190)

1. *(Composizione del Parlamento europeo)*

1. Il Parlamento europeo elabora un progetto di legge europea volto a permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, adotta la legge di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

2. Una legge europea del Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.

Articolo III-228 (ex articolo 191)

In applicazione dell'articolo [35 bis] della Costituzione, la legge europea determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo III-229 (ex articolo 192)

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

Articolo III-230 (ex articolo 193)

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dalla Costituzione ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento europeo, adottata di propria iniziativa, stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio.

Articolo III-231 (ex articolo 194)

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente.

Articolo III-232 (ex articolo 195)

1. Il Parlamento europeo nomina di propria iniziativa il mediatore europeo. Il mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il mediatore europeo, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore europeo constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore europeo trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore europeo presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il mediatore europeo è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il mediatore europeo può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore europeo non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o no.

4. Una legge europea del Parlamento europeo, adottata di propria iniziativa, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore europeo. Il Parlamento europeo delibera previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio.

Articolo III-233 (ex articolo 196)

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Articolo III-234 (ex articolo 197)

A tutte le sedute del Parlamento europeo possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

Articolo III-235 (ex articolo 198)

Salvo contrarie disposizioni della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-236 (ex articolo 199)

Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno.

Articolo III-237 (ex articolo 200)

Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo III-238 (ex articolo 201)

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, conformemente [all'articolo 214]. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.

Sottosezione 2

Il Consiglio europeo

Articolo III-239 (nuovo)

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

Il Consiglio europeo fissa a maggioranza semplice le proprie regole procedurali.

Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato dal Consiglio europeo per essere ascoltato.

Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato citato nell'[ex articolo 207].

Sottosezione 3

Il Consiglio

Articolo III-240 (ex articoli 203 e 204)

(Presidenza del Consiglio)

Articolo III-241 (ex articoli 205 e 206)

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.

Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo III-242 (ex articolo 207)

1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del Segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta a maggioranza semplice il proprio regolamento interno.

Articolo III-243 (ex articolo 208)

Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Consiglio.

Articolo III-244 (ex articolo 209)

Il Consiglio adotta, di propria iniziativa e a maggioranza semplice, le decisioni europee che stabiliscono lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Esso delibera previa consultazione della Commissione.

Sottosezione 4

La Commissione

Articolo III-245 (ex articolo 213, paragrafo 1 e ex articolo 214)

1. *(Procedure di nomina dei membri della Commissione).*
2. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

Articolo III-246 (ex articolo 213, paragrafo 2)

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o no. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, adottata a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo (26) oppure la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo III-247 (ex articolo 215)

1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.

(Procedure per la sostituzione del presidente o di un membro della Commissione)

Articolo III-248 (ex articolo 216)

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Articolo III-249 (ex articolo 217)

Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, fermo restando l'articolo I-27, paragrafo 3 della Costituzione. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

Articolo III-250 (nuovo)

(Altre disposizioni relative alla Commissione)

Articolo III-251 (ex articolo 218)

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Articolo III-252 (ex articolo 219)

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-253 (ex articolo 212)

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.

Sottosezione 5

Corte di giustizia

Articolo III-254 (ex articolo 221)

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

Articolo III-255 (ex articolo 222)

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.

Articolo III-256 (ex articolo 223)

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'[ex articolo 224 bis].

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo III-257 (ex articolo 224)

Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'[ex articolo 224 bis]. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Esso delibera previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.

Articolo III-258 (ex articolo 224 bis)

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri in conformità degli [ex articoli 223 e 22].

Il comitato è composto da sette personalità designate tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, dei quali uno è proposto dal Parlamento europeo. La designazione dei membri di questo comitato e le relative regole di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del presidente della Corte di giustizia.

Articolo III-259 (ex articolo 225)

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli [ex articoli 230, 232, 235, 236 e 238], ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati istituiti in applicazione dell'[ex articolo 225 A].

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'[ex articolo 234], in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

Articolo III-260 (ex articolo 225 A)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi europee che istituiscono tribunali specializzati presso il Tribunale, incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Essi deliberano o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione.
2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto, o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.
4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
5. I tribunali specializzati adottano il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Essi deliberano previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano ai tribunali specializzati.

Articolo III-261 (ex articolo 226)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Articolo III-262 (ex articolo 227)

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

Articolo III-263 (ex articolo 228)

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, tale Stato è tenuto a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le sue osservazioni, può adire la Corte di giustizia. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'[ex articolo 227].

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia in virtù dell'[ex articolo 226], reputando che lo Stato interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro, può, se lo ritiene opportuno, chiedere alla Corte di giustizia di comminare, nell'ambito dello stesso ricorso, il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità qualora la Corte constati un inadempimento. Se la Corte di giustizia accoglie la richiesta della Commissione, il pagamento in questione è esigibile nel termine stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza.

Articolo III-264 (ex articolo 229)

Le leggi europee, le leggi quadro europee e le leggi o i regolamenti del Consiglio, adottati in virtù della Costituzione, possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

Articolo III-265 (ex articolo 229 A)

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, una legge europea attribuisce alla Corte di giustizia, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli di proprietà industriale.

Articolo III-266 (ex articolo 230)

1. La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sulle leggi europee e le leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Essa esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti delle agenzie e degli organi dell'Unione che producono effetti giuridici nei confronti di terzi.
2. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativo alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
3. La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente senza comportare alcuna misura d'esecuzione.
5. Gli atti che istituiscono gli organi e le agenzie dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o agenzie destinati a produrre effetti giuridici.
6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Articolo III-267 (ex articolo 230 bis)

Lo Stato membro interessato da una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio a norma dell'articolo I-58 può adire la Corte di giustizia, entro un termine di un mese a decorrere dalla data di detta constatazione, unicamente per violazione delle prescrizioni di carattere procedurale previste da tale disposizione.

Articolo III-268 (ex articolo 231)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati come definitivi.

Articolo III-269 (ex articolo 232)

Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Questa disposizione si applica, alle stesse condizioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'agenzia o l'organo in causa sia stato preventivamente richiesto di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'agenzia o l'organo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni, agenzie o organi dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Articolo III-270 (ex articolo 233)

L'istituzione o le istituzioni, l'agenzia o l'organo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'[ex articolo 288, secondo comma].

Articolo III-271 (ex articolo 234)

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione della Costituzione,
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione,
- c) sull'interpretazione degli statuti delle agenzie e degli organi creati con atto dell'Unione, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia statuisce il più rapidamente possibile.

Articolo III-272 (ex articolo 235)

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'[ex articolo 288, secondo comma].

Articolo III-273 (ex articolo 236)

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Articolo III-274 (ex articolo 237)

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

- a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'[ex articolo 226];
- b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'[ex articolo 230];
- c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'[ex articolo 230], soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
- d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali. Il consiglio della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'[ex articolo 226] nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Articolo III-275 (ex articolo 238)

La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

Articolo III-276 (ex articolo 239)

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Articolo III-277 (ex articolo 240)

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Articolo III-278 (ex articolo 240 bis)

La Corte di giustizia non dispone di competenza riguardo agli articoli I-39 e I-40 della parte I e alle disposizioni del capo II del titolo V, della parte III relative alla politica estera e di sicurezza comune.

Articolo III-279 (ex articolo 240 ter)

Nell'esercizio delle sue competenze relative alle disposizioni delle sezioni 3 e del capo IV del titolo III concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, laddove gli atti in questione rientrino nel diritto interno.

Articolo III-280 (ex articolo 240 quater)

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.

Articolo III-281 (ex articolo 241)

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa una legge europea, una legge o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'[ex articolo 230, quinto comma], valersi dei motivi previsti dall'[ex articolo 230, secondo comma], per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità dell'atto stesso.

Articolo III-282 (ex articolo 242)

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Articolo III-283 (ex articolo 243)

La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Articolo III-284 (ex articolo 244)

Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'[ex articolo 256].

Articolo III-285 (ex articolo 245)

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo.

La legge può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64 dello stesso. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione o su richiesta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia.

Sottosezione 6

La Corte dei conti

Articolo III-286 (ex articolo 248)

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti adotta il proprio regolamento interno. Essa delibera previa approvazione del Consiglio.

Articolo III-287 (ex articolo 247)

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta, di propria iniziativa, una decisione che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il loro presidente. Il suo mandato è rinnovabile.

3. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

SEZIONE 2

ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Sottosezione 1

Il Comitato delle regioni

Articolo III-288 (ex articolo 263)

(Composizione del Comitato delle regioni)

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta, di propria iniziativa, la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

Articolo III-289 (ex articolo 264)

Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo III-290 (ex articolo 265)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'[articolo 262], il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni può formulare un parere di propria iniziativa qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici. Può inoltre formulare un parere di propria iniziativa nei casi in cui lo ritenga utile.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Sottosezione 2

Il Comitato economico e sociale

Articolo III-291 (ex articolo 258)

(Composizione del Comitato economico e sociale)

Articolo III-292 (ex articolo 259)

I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta, di propria iniziativa, la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati all'attività dell'Unione.

Articolo III-293 (ex articolo 260)

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo III-294 (ex articolo 262)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti gli altri casi. Il Comitato può anche formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

SEZIONE 3

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo III-295 (ex articolo 266)

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo. La legge europea può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto, su richiesta della Banca europea per gli investimenti previa consultazione della Commissione, o su richiesta della Commissione previa consultazione della Banca europea per gli investimenti.

Articolo III-296 (ex articolo 267)

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

- a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
- b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
- c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI DELL'UNIONE

Articolo III-297 (ex articolo 250)

1. Quando, in virtù della Costituzione, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni degli articoli [251, paragrafi 4 e 5, I-54 e 272].
2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.

Articolo III-298 (ex articolo 251)

1. Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o le leggi quadro sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto proposto è adottato.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
 - a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto proposto si considera adottato;
 - b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
 - c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,

- a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato
- b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, sulla base delle posizioni del Parlamento e del Consiglio in seconda lettura.

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

15. Quando, nei casi specificamente previsti dalla Costituzione, una legge o una legge quadro è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su proposta di un gruppo di Stati membri, i paragrafi 2, 6 in fine e 9 non sono applicabili.

Il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione la proposta del gruppo di Stati membri insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura. La Commissione può altresì formulare un parere di propria iniziativa. Essa può, se lo reputa necessario, partecipare al Comitato di conciliazione nei termini di cui al paragrafo 11.

Articolo III-299 (nuovo)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro cooperazione. A tale scopo essi possono, nel rispetto della Costituzione, concludere accordi interistituzionali che possono assumere un carattere vincolante.

Articolo III-300 (nuovo)

1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
2. Fatto salvo l'articolo [283], può essere adottata a tale scopo una legge europea che stabilisce le disposizioni specifiche applicabili.

Articolo III-301 (nuovo)

1. Le istituzioni, agenzie ed organi dell'Unione riconoscono l'importanza della trasparenza dei loro lavori e definiscono nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo 36 della parte I della Costituzione, le disposizioni specifiche relative all'accesso del pubblico ai documenti.
2. Per quanto riguarda la procedura legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio legislativo, oltre a riunirsi in seduta pubblica, provvedono alla pubblicazione dei documenti ad essa relativi [*opzione*: pubblicano i risultati, le motivazioni di voto, i processi verbali e qualsiasi dichiarazione in essi iscritta].

Articolo III-302 (ex articolo 210)

Il Consiglio adotta le decisioni europee che fissano gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, del presidente e dei membri della Corte dei conti, nonché dei membri del Comitato economico e sociale. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

Articolo III-303 (ex articolo 256)

Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata

richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SEZIONE 1

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Articolo III-304 (nuovo)

1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo [39bis].
2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegno per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamento. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.
3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.
4. Qualora la legge europea del Consiglio che stabilisce un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.
5. Nel corso dell'intera procedura di adozione del quadro finanziario pluriennale, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

SEZIONE 2

BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE

Articolo III-305 [ex articolo 272]

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo III-306 [ex articolo 272]

La legge europea fissa il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle sue spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

2. La Commissione sottopone il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare la sua posizione.

4. Se, entro un termine di quaranta giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo

- a) approva la posizione del Consiglio o non si è pronunciato, la legge di bilancio si considera adottata;
- b) propone, a maggioranza dei membri che lo compongono, emendamenti alla posizione del Consiglio, il testo emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione.

Il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla sua convocazione basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

7. Se, entro un termine di ventuno giorni dalla sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di quattordici giorni a decorrere dall'approvazione per adottare il progetto comune, a maggioranza dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio.

8. Se entro un termine di ventuno giorni il comitato di conciliazione non approva il progetto comune o se il Consiglio respinge il progetto comune, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi entro un termine di quattordici giorni, può confermare gli emendamenti. Se un emendamento del Parlamento non è confermato, la posizione del Consiglio sulla corrispondente voce di bilancio si considera adottata.

Se il Parlamento respinge il progetto comune a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, può chiedere che sia sottoposto un nuovo progetto di bilancio.

9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge di bilancio è definitivamente adottata.

Articolo III-307 [ex articolo 273]

1. In mancanza della legge di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, in base alle disposizioni della legge europea di cui [all'ex articolo 279], nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nella legge di bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in esame.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.

La decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo la sua adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

Articolo III-308 [ex articolo 271]

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui [all'ex articolo 279], gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui [all'ex articolo 279].

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

SEZIONE 3

ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO

Articolo III-309 [ex articolo 274]

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui [all'ex articolo 279], sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti, in conformità del principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui [all'ex articolo 279] stabilisce gli obblighi in materia di controllo e di audit degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano.

La legge europea di cui [all'ex articolo 279] fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui [all'ex articolo 279], a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da sottodivisione a sottodivisione.

Articolo III-310 [ex articolo 275]

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione basata sui risultati conseguiti, segnatamente rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo [...] [ex articolo 276, paragrafo 3].

Articolo III-311 [ex articolo 276]

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui [all'ex articolo 275], la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui [all'ex articolo 248, paragrafo 1, secondo comma], nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

2. Prima di dare scarico alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

4. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-312 [ex articolo 277]

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

Articolo III-313 [ex articolo 278]

La Commissione può, con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dalla Costituzione. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

Articolo III-314 [ex articolo 279]

1. La legge europea:
 - a) definisce le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
 - b) determina le regole ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

Essa è adottata previa consultazione della Corte dei conti.

2. Un regolamento del Consiglio adottato su proposta della Commissione stabilisce le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Il Consiglio delibera previo parere del Parlamento europeo e della Corte dei conti.

3. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 1° gennaio 2007 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

Articolo III-315 (nuovo)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano alla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi giuridici nei confronti di terzi.

Articolo III-316 (nuovo)

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente capo.

SEZIONE 5

LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo III-317 [ex articolo 280]

1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure adottate a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse disposizioni che adottano per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine essi organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione della Corte dei conti.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure e sulle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo III-318 (ex articolo I)

Le disposizioni dell'articolo [32 ter] della Costituzione e degli articoli [da J a P] seguenti non si applicano alle forme di cooperazione previste nel settore della difesa dall'articolo [30] della Costituzione e specificamente disciplinate dagli articoli [da 18 a 21] (*parte III*) della Costituzione.

Articolo III-319 (ex articolo J)

Le cooperazioni rafforzate previste rispettano la Costituzione dell'Unione e il suo acquis.

Esse non possono recare pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica e sociale. Esse non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Articolo III-320 (ex articolo K)

Le cooperazioni rafforzate previste rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo III-321 (ex articolo L)

1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle condizioni di partecipazione eventualmente stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e, all'occorrenza, il Ministro degli affari esteri, informano periodicamente tutti i membri del Consiglio, e il Parlamento europeo, in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo III-322 (ex articolo M)

1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo.

2. Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, la richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al Ministro degli affari esteri, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per informazione al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata.

Articolo III-323 (ex articolo N)

1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata notifica tale intenzione al Consiglio, alla Commissione e, all'occorrenza, al Ministro degli affari esteri.

Entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica la Commissione conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le eventuali condizioni di partecipazione sono soddisfatte e stabilisce le disposizioni transitorie che ritiene necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia la Commissione, se ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le misure da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione. Nel riesaminare la richiesta, essa delibera in conformità del comma precedente. Se la Commissione ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro interessato può sottoporre la questione al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo [32 ter, paragrafo 3] della Costituzione. Il Consiglio può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le summenzionate disposizioni transitorie.

2. Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro interessato previa consultazione del Ministro degli affari esteri. Esso constata, se del caso, che le eventuali condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio può inoltre adottare disposizioni transitorie su proposta del Ministro degli affari esteri. Tuttavia il Consiglio, se ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le misure da prendere per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo [32 ter, paragrafo 3] della Costituzione.

Articolo III-324 (ex articolo O)

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo III-325 (ex articolo P)

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata, nonché la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-326 (ex articolo 299)

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Le misure di cui al primo comma riguardano segnatamente le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Articolo III-327 (ex articolo 295)

La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Articolo III-328 (ex articolo 282)

In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

Articolo III-329 (ex articolo 283)

La legge stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

Articolo III-330 (ex articolo 284)

Per l'esecuzione dei compiti affidatili, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alla Costituzione.

Articolo III-331 (ex articolo 285)

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o la legge quadro fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.

2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo III-332 (ex articolo 287)

I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

Articolo III-333 (ex articolo 288)

La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo III-334 (ex articolo 289)

La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Articolo III-335 (ex articolo 290)

Un regolamento del Consiglio, adottato all'unanimità, fissa il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione senza pregiudizio dello statuto della Corte di giustizia.

Articolo III-336 (ex articolo 291)

L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Lo stesso vale per la Banca Centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo III-337 (ex articolo 292)

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.

Articolo III-338 (ex articolo 307)

La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

Articolo III-339 (ex articolo 296) ¹

1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può adottare le disposizioni che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali disposizioni non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea che modifica l'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

¹ La Convenzione potrebbe esaminare questo articolo nel quadro delle questioni relative alla difesa comune.

PROGETTO DI PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL TRATTATO EURATOM

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente i loro effetti giuridici,

DESIDEROSE tuttavia di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,

HANNO ADOTTATO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:

Articolo 1

Il termine "Comunità" è sostituito da "Unione".

Articolo 2

L'articolo 3 è abrogato.

Articolo 3

La denominazione del titolo III "Disposizioni istituzionali" è sostituita dalla seguente: "Disposizioni istituzionali e finanziarie".

Articolo 4

Gli articoli da 107 a 170 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 107

Fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli 134, 135, 144, 145, 171, 172, 174 e 176, le disposizioni istituzionali e finanziarie del trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa (articoli da I-XX a I-ZZ e articoli da III-XX a III-ZZ) e l'articolo I-45 di detto trattato si applicano al presente trattato."

Articolo 5

La denominazione del titolo IV "Disposizioni finanziarie" è sostituita dalla seguente: "Disposizioni finanziarie particolari".

Articolo 6

Gli articoli 173, 173 bis, 175, da 177 a 183 bis e 184 sono abrogati.

Articolo 7

Il testo dell'articolo 190 è sostituito dal seguente testo:

“Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.”.

Articolo 8

L'articolo 198 è modificato come segue:

“a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer”.

Articolo 9

L'articolo 201 è modificato come segue:

“L'Unione attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.”.

Articolo 10

L'articolo 206 è modificato come segue:

“L'Unione può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista dall'articolo N del trattato sull'Unione europea.”.

Protocollo sul Gruppo Euro

Le Alte Parti Contraenti,

Desiderose di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica in Europa e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,

Consapevoli della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati della zona euro, in attesa dell'adesione di tutti gli Stati membri dell'UE alla zona euro,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, allegate alla Costituzione:

Articolo 1

I ministri degli Stati della zona euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione e la Banca centrale europea sono invitate a prender parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle Finanze degli Stati della zona euro.

Articolo 2

I ministri degli Stati della zona euro eleggono un presidente per un periodo di due anni, a maggioranza degli Stati membri della zona euro.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo IV-1 (ex articolo A)
Abrogazione dei precedenti trattati.

Alla data di entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione, sono abrogati il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione, nonché gli atti e trattati che li hanno completati o modificati e che figurano nel protocollo ... allegato al trattato che istituisce la Costituzione.

Articolo IV-2 (ex articolo B)
Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea

L'Unione europea succede alle Comunità europee e all'Unione in tutti i loro diritti e obblighi, interni o derivanti da accordi internazionali, sorti prima dell'entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione in virtù dei trattati, protocolli e atti precedenti, compresi tutte le attività e passività delle Comunità e dell'Unione e i rispettivi archivi.

Le disposizioni degli atti delle istituzioni dell'Unione, adottati in virtù dei trattati e atti citati al paragrafo 1, restano in vigore alle condizioni previste nel protocollo ... allegato al trattato che istituisce la Costituzione. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è mantenuta in quanto fonte privilegiata d'interpretazione del diritto dell'Unione.

Articolo IV-3 (ex articolo C)
Campo di applicazione territoriale

1. Il trattato che istituisce la Costituzione si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e

2. Il trattato che istituisce la Costituzione si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, conformemente all'articolo ... della parte III.

3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura [nell'allegato II del TCE], costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella [parte quarta del TCE] del trattato che istituisce la Costituzione.

Il trattato che istituisce la Costituzione non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.

4. Il trattato che istituisce la Costituzione si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

5. Il trattato che istituisce la Costituzione si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi precedenti:

a) il trattato che istituisce la Costituzione non si applica alle Faerøer;

b) il trattato che istituisce la Costituzione non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;

c) il trattato che istituisce la Costituzione è applicabile alle isole Normanne e all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

Articolo IV-4 (ex articolo D) Unioni regionali

Il trattato che istituisce la Costituzione non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.

Articolo IV-5 (ex articolo E) Protocolli

I protocolli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo IV-6 (ex articolo F) Procedura di revisione del trattato che istituisce la Costituzione

1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il trattato che istituisce la Costituzione. Tali progetti sono notificati ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

2. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una Convenzione composta di rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, viene consultata anche la Banca centrale europea. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice di non convocare la Convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per la Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri.

La Convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione alla Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri prevista al paragrafo 3.

3. La Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al trattato che istituisce la Costituzione.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo IV-7 (ex articolo G)

Adozione, ratifica e entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione

1. Il trattato che istituisce la Costituzione sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme rispettive costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il trattato che istituisce la Costituzione entrerà in vigore il ..., se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

3. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che istituisce la Costituzione, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato il trattato costituzionale e uno o più Stati membri abbiano reso note le difficoltà che essi incontrano nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Articolo IV-8 (ex articolo H)

Durata

Il trattato che istituisce la Costituzione è concluso per una durata illimitata.

Articolo IV-9 (ex articolo I)
Lingue ¹

Il trattato che istituisce la Costituzione, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca [ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese], i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

=====

¹ Il presente articolo dovrà essere adattato conformemente all'atto di adesione.